

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 12 luglio 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D. DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 39 DELLE N.O.I.F.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decisione del 17 ottobre 2003, pubblicata nel Com. Uff. n. 10/D, la Commissione Tesseramenti dichiarava nullo il tesseramento della calciatrice Elisa Zugno per l'A.C. Valmarana, in quanto privo della firma di uno dei genitori dell'atleta, minorenni all'atto della sottoscrizione, e deferiva, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice di giustizia sportiva, quest'ultima, la società ed il suo Presidente in quanto "le attività attinenti al tesseramento del calciatore non si sono svolte conformemente alle disposizioni federali".

Investita del conseguente giudizio, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto chiedeva a questa Corte, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, "al fine di evitare contrasto di giudicati", di esprimere il proprio parere circa la vincolatività per il giudice disciplinare delle pronunce di nullità di tesseramento per violazione delle regole rilevanti effettuate dalla Commissione Tesseramenti; la stessa Commissione chiedeva, inoltre, alla Corte di pronunciarsi in via interpretativa sull'art. 39 delle N.O.I.F. circa la necessità della sottoscrizione della richiesta di tesseramento del calciatore minore di età da parte di entrambi i

genitori, piuttosto che di uno solo di essi, come, ad avviso della Commissione remittente, potrebbe arguirsi dal tenore letterale della disposizione citata.

2. Ciò premesso, la Corte rileva, quanto al primo quesito, che la competenza della Commissione Tesseramenti copre l'area dell'accertamento della conformità del singolo tesseramento alle norme federali, con la conseguente adozione dei necessari provvedimenti in relazione alle fattispecie di irregolarità. Alla stessa Commissione è poi attribuito il deferimento ai competenti organi disciplinari dei tesserati e delle società che abbiano partecipato alla vicenda da cui il tesseramento irregolare ha tratto origine (art. 44 c.g.s.).

Ora, è indiscutibile che, nel sistema del giudizio disciplinare federale, soltanto all'organo decidente sia riservato il potere di accertamento della responsabilità e di determinazione della sanzione appropriata, nel rispetto delle forme, delle procedure e delle garanzie dettate per il relativo procedimento.

Quel che del giudizio pronunciato dalla Commissione Tesseramenti rileva, ai fini del giudizio disciplinare conseguente al deferimento, e che vincola lo stesso giudice disciplinare è soltanto l'accertamento di fatto (con la relativa valutazione giuridica) compiuto, ai fini della verifica della regolarità del tesseramento, dalla Commissione stessa, sempre che la relativa pronuncia sia divenuta irrevocabile. E', invece, del tutto integro il potere del giudice disciplinare di trarre dal fatto storico, ormai definitivamente accertato, la valutazione sul piano disciplinare delle condotte degli incolpati, senza che la pronuncia di nullità del tesseramento comporti automaticamente ed incondizionatamente l'affermazione di responsabilità o anche un giudizio di insussistenza di cause esimenti, escludenti o attenuanti la stessa.

Pertanto, da un lato deve escludersi che alla Commissione Tesseramenti sia conferita, in contrasto con le disposizioni che ne regolano il funzionamento, anche la cognizione disciplinare sui comportamenti da cui hanno tratto origine i tesseramenti, in aggiunta a quella tipica relativa alla validità e regolarità dei tesseramenti stessi; dall'altro lato, la Commissione disciplinare non può valutare autonomamente i fatti sui quali si è pronunciata la Commissione Tesseramenti, considerando regolare un tesseramento ritenuto irregolare dalla Commissione stessa, o viceversa.

Da quanto sin qui detto, è agevole concludere che il piano dell'accertamento della regolarità del tesseramento va tenuto distinto da quello della valutazione della condotta, rientrando il primo nella competenza propria della Commissione Tesseramenti ed essendo la seconda esclusivamente riservata alla fase del giudizio disciplinare.

3. Passando alla questione interpretativa dell'art. 39 delle N.O.I.F., è da osservare, in primo luogo, che la norma dispone, nella parte che qui rileva, che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal calciatore "e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale".

La prassi applicativa della disposizione è stata nel senso che i moduli di tesseramento e dei contratti professionistici di calciatori minori di età debbano essere sottoscritti da entrambi i genitori: la relativa fonte è costituita dalla circolare del Segretario Federale del 7 novembre 1988 che pone in rilievo che "il vincolo (da tesseramento o da contratto) che grava sul calciatore rappresenta pur sempre una limitazione di libertà, come tale certamente ascrivibile alla straordinaria amministrazione, e la constatazione che quel vincolo impinge anche nei più ampi concetti di affidamento, educazione e disciplina del figlio, certamente estranei alla natura patrimoniale dell'ordinaria amministrazione."

Analogamente, la giurisprudenza della C.A.F. è nel senso che costituisca causa di nullità del tesseramento del calciatore minore di età la circostanza che la relativa richiesta non sia stata sottoscritta da entrambi i genitori, sotto il profilo del carattere vincolante della circolare prima illustrata (cfr. C.A.F. 14.10.1999 in Com. Uff. n. 9/C).

Lo stesso avviso è stato espresso nel giudizio da cui ha preso le mosse l'odierna vicenda dalla Commissione Tesseramenti, secondo cui "ai fini della validità della richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di un calciatore minore di età è necessario, in relazione al combinato disposto dell'art. 39 delle N.O.I.F. e dell'art. 320 c.c., che la predetta richiesta sia sottoscritta da entrambi i genitori esercenti congiuntamente la potestà genitoriale".

Ad avviso della Corte, è esatta l'interpretazione dell'art. 39 delle N.O.I.F., nel senso prima indicato e costantemente seguita, che esige la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori della richiesta di tesseramento del calciatore minore di età.

A tale soluzione conducono sia il tenore della norma federale in esame che le disposizioni rilevanti del diritto comune.

L'art. 39 citato si esprime, infatti, nel senso che la sottoscrizione debba provenire anche "dall'esercente la potestà genitoriale".

Ora, l'individuazione di questa categoria di soggetti giuridici non può che essere affidata al diritto comune ed in particolare all'art. 316 c.c. (intitolato "Esercizio della potestà dei genitori"), il cui secondo comma prevede che "la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori".

A questa stregua, è subito evidente che l'uso da parte del legislatore federale al singolare dell'espressione "esercente la potestà genitoriale" non può affatto leggersi, al contrario di quanto ritenuto dalla Commissione remittente, come manifestazione della volontà di contraddire

l'ordinamento civilistico (peraltro inderogabile in considerazione della natura indisponibile dei diritti oggetto della relativa disposizione), ma come semplice sintesi verbale della nozione fissata dall'art. 316, secondo comma, citato.

Sempre seguendo la inderogabile ed imperativa norma codicistica, è agevole rilevare che assume carattere straordinario l'ipotesi di esercizio disgiunto della potestà genitoriale, che consegue unicamente alla designazione, da parte del giudice ed in relazione a questioni di particolare importanza, del genitore titolare del potere di decisione nel singolo caso. Ciò comporta, che ad un tesseramento sottoscritto da uno solo dei genitori potrebbe validamente pervenirsi solo ove ricorresse il caso di contrasto descritto e disciplinato dagli artt. 316 c.c. e seguenti e non nella fisiologia dei rapporti tra i genitori e tra di essi ed i figli.

Vi è poi da considerare che, in materia di compimento di atti negoziali concernenti i minori, l'art. 320 c.c. prevede che solo gli atti di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Tutti gli altri atti vanno, in simmetrica coerenza con la regola dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale posta dall'art. 316 c.c. citato, posti in essere congiuntamente da entrambi i genitori.

Ora, il tesseramento di un calciatore implica una serie di effetti giuridici di sicura rilevanza per l'atleta, sia in termini di esecuzione di prestazioni sportive, sia in termini di individuazione del soggetto a cui favore renderle, sia in termini di modalità e garanzie dei successivi trasferimenti o tesseramenti.

Ed inoltre, il tesseramento comporta una sorta di scelta esistenziale per il minore, nel senso che la destinazione di una quota significativa delle sue energie e del suo tempo ad una attività sportiva determina il rischio di un suo possibile disimpegno scolastico e legittima, anzi rende doveroso, il concorso della volontà di entrambi i genitori, nell'irrinunciabile esercizio della propria potestà.

Questo basta per dire che, certamente, il tesseramento esula dalla categoria di atti per i quali è possibile una rappresentanza disgiunta dei genitori e rientra in quella più ampia e comprensiva di atti incidenti tanto sul patrimonio (nel senso civilistico di aggregazione di posizioni giuridiche attive e passive), quanto sulla persona del minore, per il valido compimento dei quali è necessario il concorso della volontà di entrambi i genitori, da palesarsi attraverso la sottoscrizione congiunta della relativa richiesta.

P.Q.M.

la Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dalla Commissione Disciplinare presso

il Comitato Regionale Veneto, esprime l'avviso che:

- 1) le decisioni della Commissione Tesseramenti, che dichiarano la nullità dei tesseramenti, per difformità dalle disposizioni che regolano la materia, vincolano il giudice disciplinare cui siano stati deferiti le società ed i tesserati, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, esclusivamente quanto agli accertamenti di fatto in esse contenuti, a condizione che si tratti di decisioni irrevocabili;
- 2) la richiesta di tesseramento di calciatori minori d'età deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.

.....

2. RICORSO DELL' ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ISERNIA, AVVERSO LA DELIBERA N. 5 DEL 2.04.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.A., CON LA QUALE E' STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CARICA, PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA A.I.A.

La Corte Federale ha già avuto modo di pronunciarsi, in data 31 marzo 2004, sul ricorso ex artt. 32, comma 5, dello Statuto Federale, e 36, comma 5, del Regolamento A.I.A., dell'arbitro benemerito Vito Garofalo, vice Presidente della Sezione A.I.A. di Isernia, avverso la delibera n. 4 del Presidente Nazionale dell'A.I.A. del 13 gennaio 2004, con la quale detta Sezione era stata commissariata, a seguito dell'impedimento del Presidente della stessa colpito da un provvedimento disciplinare di sospensione di 18 mesi (successivamente ridotti a 15 mesi) dall'attività connesse alla carica.

In quella occasione la Corte – rilevata preliminarmente l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ex art. 32, comma 5, dello Statuto Federale, sollevata dal Presidente Nazionale dell'A.I.A. – accoglieva, nel merito, il ricorso per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con il quale, in contrasto con il disposto dell'art. 21, comma 9, del Regolamento A.I.A., che prevede che in caso di assenza o impedimento il Presidente di sezione è sostituito dal vice Presidente più anziano fino al termine della stagione sportiva in corso, veniva disposto il commissariamento della Sezione.

Infatti, il vigente regolamento (art. 13, comma 6, lett. s) consente che le Sezioni possano essere commissariate solo per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva, ma alla ricorrenza di eventi di tali specie, nel provvedimento impugnato, non vi era riferimento alcuno.

In data 2 aprile 2004, il Presidente Nazionale dell'A.I.A. emanava una nuova delibera, n.5,

di commissariamento della sezione, per mesi tre, avvalendosi del disposto degli artt. 13, comma 6, lett. s), e 10, comma 4, lett. q), del Regolamento A.I.A., adottata in via di urgenza e con decorrenza immediata, con riserva di ratifica del Comitato Nazionale.

Avverso tale delibera l'arbitro benemerito Vito Garofalo proponeva ricorso in data 7 aprile 2004.

In data 4 giugno 2004 – nell'ambito del calendario di celebrazione di tutte le Assemblee straordinarie sezionali, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento AIA – la Sezione A.I.A. di Isernia ha eletto il nuovo Presidente Sezionale per il prossimo quadriennio olimpico (art, 21, comma 1, Regolamento AIA).

Rileva la Corte che, essendo *medio termine* intervenute le elezioni dell'organo per il periodo 2004/2008, non è più configurabile alcun interesse, neppure di carattere morale, del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio..

Il ricorso stesso, pertanto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla congruità della motivazione della delibera n. 5 del 2 aprile 2004 del Presidente Nazionale dell'A.I.A., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P. Q. M.

la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'arbitro benemerito Vito Garofalo, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

.....

3. RICORSO DELL'ARBITRO EFFETTIVO SANTOPIETRO IVAN, EX ART. 36, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO A.I.A., NEI CONFRONTI DELLA PROCURA NAZIONALE ARBITRALE

PREMESSO

Il ricorrente, arbitro Ivan Santopietro, lamenta la lesione della propria onorabilità e dignità, a suo dire causata dalle affermazioni del Sostituto Procuratore Arbitrale, sig. Tommaso Mililli, nell'atto di deferimento dello stesso per un'infrazione disciplinare. Il sostituto procuratore avrebbe, in particolare, rivolto al ricorrente accuse mendaci e diffamatorie, con ciò violando l'articolo 37.2, lettera a), del vigente ordinamento associativo.

Il ricorrente conclude, quindi, perché:

- 1) in via preliminare sia accertata la responsabilità del Sostituto Procuratore Arbitrale, sig. Tommaso Mililli;
- 2) nel merito, siano emessi gli opportuni provvedimenti affinché:
 - a) venga tutelata l'onorabilità e dignità del ricorrente stesso, ai sensi dell'articolo 36.5 del vigen-

te regolamento associativo, anche in ordine agli eventuali aspetti risarcitori;

b) venga sanzionato o segnalato agli organi competenti il comportamento del Sostituto Procuratore Arbitrale, sig. Tommaso Mililli;

Il ricorrente, inoltre, in via istruttoria chiede di essere sentito avanti alla Corte federale e produce documenti.

CONSIDERATO

Il ricorso è inammissibile.

Per espressa affermazione del ricorrente, il ricorso è diretto a tutelare l'onorabilità e la dignità del ricorrente e non a contestare nel merito le accuse mosse dal sostituto procuratore arbitrale, oggetto dello specifico procedimento disciplinare che vede il ricorrente come incolpato.

Lo stesso ricorso non riveste natura tecnica né natura disciplinare; ma tali considerazioni non sono sufficienti a radicare la competenza della Corte federale.

Va, infatti, considerato che la descrizione di comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare nel corso di un procedimento avviato dal competente Ufficio della Federazione non costituiscono fonte di possibile responsabilità per l'ordinamento sportivo, ma semmai di responsabilità per l'ordinamento generale. E a convincere di ciò stanno proprio le conclusioni del presente ricorso, nelle quali genericamente si chiede l'adozione degli opportuni provvedimenti a tutela dell'onorabilità e dignità del ricorrente, persino in ordine agli aspetti risarcitori.

Se poi ci si vuole riferire al superamento dei limiti della proporzione e della pertinenza delle espressioni usate nell'esercizio dell'azione disciplinare, neppure in tal caso è dato il rimedio del ricorso alla Corte federale, atteso che tale esorbitanza delle espressioni rispetto alla finalità del procedimento disciplinare potrebbe se mai essere dedotta davanti allo stesso organo giudicante in detto procedimento, al medesimo chiedendo la cancellazione delle espressioni eventualmente sconvenienti o offensive (argomentando analogicamente dall'articolo 89 del codice di procedura civile).

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall'arbitro effettivo Santopietro Ivan, lo dichiara inammissibile.

.....

4. RICORSO DELLA SOCIETA' RENATO CURI ANGOLANA, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA LEGITTIMITA' DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DI CUI AL COM. UFF. N. 62 DEL 23.4.2004, IN ORDINE ALLE MODA-

LITA' DI SVOGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2003/2004

Con il ricorso proposto alla Corte Federale, in data 6 maggio 2004, la Società Renato Curi Angolana S.r.l. lamenta la lesione di “una posizione soggettiva di fondamentale importanza, quale il diritto al conseguimento del titolo sportivo di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, secondo le norme e le modalità previste dagli specifici regolamenti emessi dai competenti organi federali, con la concomitante mancanza di sistemi di verifica e di tutela tali da poter valutare ed eventualmente impedire la reclamata lesione”. Detto ricorso è stato successivamente integrato con una memoria depositata in data 8 luglio 2004.

Non è necessario, nella specie, affrontare la questione della titolarità, da parte della Società ricorrente, di uno di quei diritti fondamentali, per la cui tutela, dallo Statuto federale e dal Codice di giustizia sportiva, è consentito il ricorso alla Corte Federale. E' infatti, sufficiente rilevare, per affermare la inammissibilità del ricorso proposto, che l'ordinamento federale assicura, in relazione alla doglianza lamentata dalla Società ricorrente, uno specifico mezzo di gravame.

Invero, nel caso in esame, il provvedimento asserito come lesivo dalla Renato Curi Angolana S.r.l. andava impugnato innanzi al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a norma dell'art. 11, lettera q), del Regolamento della medesima Lega.

Alla luce di tale assorbente considerazione, il ricorso proposto dalla Società Renato Curi Angolana S.r.l. deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dalla società Renato Curi Angolana di Città Sant'Angelo (Pescara), lo dichiara inammissibile e dispone l'incameramento della tassa versata.

.....

5. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

calciatore De Bastiani Sergio

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore De Bastiani Sergio, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 17 febbraio 2006;

- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e di quanto addotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore De Bastioni Sergio.

* * * * *

calciatore Bono Fabio:

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata per il calciatore Bono Fabio, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 2 aprile 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle circostanze del caso, dell'età del calciatore, delle risultanze degli atti e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata per il calciatore Bono Fabio.

* * * * *

calciatore Zagarella Domenico

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia, reiterata, inoltrata dal calciatore Zagarella Domenico, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 18 dicembre 2004;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle circostanze del caso, dell'età del calciatore, delle risultanze degli atti e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Zagarella Domenico.

* * * * *

calciatore Galano Giovanni

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia, reiterata, inoltrata dal calciatore Galano Giovanni, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 23 febbraio 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle circostanze del caso, dell'età del calciatore, delle risultanze degli atti e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Galano Giovanni.

.....

Giosa Pasquale, Russo Stefano, Pastore Pietro,

Riniolo Mirco e Gatto Luca:

non luogo a provvedere, in quanto, nelle more, la squalifica è stata già scontata;

* * * * *

Tundo Francesco, Corrao Alessandro e Perri Carmelo:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti, allo stato, i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

* * * * *

Tarzia Francesco, Tulli Terzo, Muscedere Riccardo, Petitta Domenico, Tomaselli Daniele, Marinelli Paolo, Albanito Gianluca, Sacchelli Michele, Massaro Emanuele, Muceli Mario, Lombardi Pietro, Loggello Roberto, Modesti Cristiano, Barbato Alessandro e Contemori Mattia:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

* * * * *

Delle Foglie Fallavena Luigi, Prosperi Daniele, Fucci Raffaele e Di Paolo Francesco:
(istanze reiterate)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 4 agosto 2004

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)